

**PROROGA CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOCCORSO PER CONTO  
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N°6 SANLURI  
PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

Convenzione tra la ASL n. 6 Sanluri e l'Associazione di Volontariato denominata Volontari Soccorso di Guspini con sede in Via Marabini, 12, Guspini per le attività prestate a mezzo ambulanza e disposte dalla Centrale Operativa 118 di Cagliari;


L'anno 2015, addì 20 del mese di febbraio 2015, in Sanluri, tra L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri (di seguito denominata Azienda) con sede in via Ungaretti 9, Sanluri nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante da una parte

e

la Associazione Volontari Volontari Soccorso di Guspini con sede in Via Marabini, 12, Guspini nella persona del Legale Rappresentante, dall'altra hanno convenuto e stipulato quanto segue.

**PREMESSO**

- che la Legge quadro sul volontariato n°. 266/199 1, stabilisce i principi cui le Regioni e le Province Autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le Istituzioni pubbliche e le Associazioni di Volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le Amministrazioni Statali e gli Enti locali nei medesimi rapporti;
- che la Legge Regionale n. 39/1993 "Disciplina delle attività di volontariato e modifiche alle Leggi Regionali 25 gennaio 1988, n°. 4, e 17 gennaio 1989 , n°. 3" regola all'art. 13, le convenzioni tra le Istituzioni Pubbliche e le Organizzazioni di Volontariato;
- che con la Delibera della Giunta Regionale n° 19/ 11 del 28.04.1998, sono state date le " Indicazioni per l'avvio del Sistema di Emergenza-Urgenza 118 in applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Marzo 1992";
- che con la Delibera della Giunta Regionale n. 33/21 del 14.07.1998 sono state definite le "Linee di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra il Comitato di Gestione 118 e le Associazioni di Volontariato", elaborate in coerenza con il Documento della Conferenza Stato-Regioni del 27 Marzo 1993;
- che con la Delibera della Giunta Regionale n° 25/ 2 del 13.06.2000, "Servizio di emergenza-urgenza 118: adeguamento della convenzione stipulata con le Associazioni di Volontariato", sono stati definiti i criteri di adeguamento delle convenzioni con le Associazioni di Volontariato;
- che con Delibera della Giunta Regionale n° 41/18 del 17.10.2007, " Convenzione per la regolamentazione del Servizio territoriale di soccorso di base tra le Associazioni di volontariato, le Cooperative Sociali Onlus e il Servizio di emergenza- urgenza 118", sono stati definiti i contenuti delle convenzioni da stipulare con le



*Sp. L. 11/15*

- che la Regione Sardegna, giusta nota 3653 del 09/02/2015, ha comunicato alle AA.SS.LL. l'aggiornamento a seguito dell'adeguamento ISTAT per l'anno 2014 pari allo 0,2% degli importi economici da riconoscere alle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali a titolo di rimborsi per l'attività del servizio di emergenza – urgenza 118;

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

### **Art. 1 durata proroga convenzione**

La convenzione stipulata in data 26/06/2014 tra la Asl 6 Sanluri e l'Associazione Volontari Soccorso di Guspini con sede in Via Marabini, 12, Guspini, avente ad oggetto le attività prestate a mezzo ambulanza e disposte dalla Centrale Operativa 118 di Cagliari, è prorogata per la durata di mesi 12 (dodici ) a decorrere dal 1° gennaio 2015, con esclusione del rinnovo tacito.

### **Art. 2 rispetto norme L. 190/2012 – D.P.R. 62/2013**

L'Associazione si impegna ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 (Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) ad osservare e a far osservare ai propri associati, avuto specifico riguardo all'attività di soccorso da essi svolta a beneficio dell'utenza pubblica e con riferimento alla successiva attività di rendicontazione degli interventi svolti e di richiesta di rimborso, gli obblighi di condotta per quanto compatibili, previsti dalla L.190/2012, dal summenzionato D.P.R. e dallo specifico codice di comportamento adottato dalla Asl 6 Sanluri con deliberazione n. 870 del 01/12/2014 disponibile per la sua consultazione nel sito web della Asl 6 Sanluri.

L'Associazione si impegna nei confronti della Asl 6 Sanluri ad effettuare un costante monitoraggio circa l'eventuale conoscenza di avvio di un procedimento penale nei confronti di propri associati per i delitti contro la P.A. di cui al titolo II del libro I del Codice Penale.

L'associazione nel caso in cui venga a conoscenza dell'eventuale avvio di un siffatto procedimento penale nei confronti di un proprio associato né darà immediata comunicazione scritta alla Asl 6 Sanluri e segnatamente adotterà tutti i conseguenti provvedimenti necessari per prevenire comportamenti illeciti del soggetto indagato durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Il mancato rispetto da parte dell'Associazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporterà, previo formale contraddittorio tra le parti, l'immediata risoluzione della convenzione stessa.

### **Art. 3 - Imposte di bollo e spese di registrazione**

1. La presente convenzione è esente dalle imposte di bollo e di registro, come previsto dall'articolo 8, comma 1 della L. 11.08.1991. n. 266. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le Cooperative Sociali ONLUS dichiarano la non imponibilità agli effetti dell'IVA delle operazioni effettuate a seguito della presente convenzione, la ASL prende atto della dichiarazione.

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.

Sanluri li 20 FEBBRAIO 2015

Il Commissario Straordinario ASL 6 Sanluri  
D<sup>ra</sup> ssa Maria Maddalena Giua


Il Presidente Ass. Volontari Soccorso di Guspini  
Maurizio Frau

